



XVI COMUNITÀ MONTANA "MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

XVI COMUNITÀ MONTANA "Monti Ausoni" - PICO
(Provincia di Frosinone) Originale/copia

Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore
n. 9 del 26-09-2023

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FALVATERRA PRESSO LA COMUNITÀ
MONTANA "MONTI AUSONI" APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 18:00 e
seguenti, presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea della sala
delle adunanze della sede di Pico, il Dott. Francesco Piccirilli, in qualità di Comm.
Stra. Liq. giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00069 del
29 Marzo 2021, notificato il 31.03.2021 prot. 189.

Assunti i poteri della Giunta Comunitaria;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione Lazio è stato nominato il
Commissario straordinario liquidatore della XVI comunità montana nella persona del sig.
Francesco Piccirilli;

PREMESSO che le leggi finanziarie degli ultimi anni e i recenti interventi legislativi
hanno portato ad una drastica limitazione alle assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche, attraverso l'introduzione di vincoli sempre più incisivi

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 27.02.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, tenuto conto della situazione esistente concernente la situazione del personale in servizio, congiuntamente alla precarietà istituzionale e finanziaria dell'Ente.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.12.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTO in particolare il comma 1° del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione,"

ATTESO che questa Comunità montana dei Monti Ausoni, con nota del 20/09/2023 prot. n° 787, onde garantire il funzionamento del Servizio Tecnico, ha ritenuto opportuno chiedere al segretario comunale e alla Giunta Comunale, la disponibilità di un dipendente Responsabile Tecnico per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (e quindi a tempo parziale), mediante convenzione che ne disciplini l'utilizzo, secondo il dettato contrattuale di cui sopra;

PRESO ATTO che il Comune di Falvaterra con deliberazione n. 72 del 21/09/2023 ha autorizzato l'utilizzo del proprio dipendente a tempo determinato Ing. Simonelli Enrico, in assegnazione parziale presso questa Comunità Montana, per n. 6 ore settimanali, fino al 31.12.2024, se anteriore, alla data del provvedimento di chiusura della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

VISTO lo schema di convenzione allegato, che si compone di n. 11 (undici) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Falvaterra e Comunità montana dei Monti Ausoni), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante

convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante orme generali sull'ordinamento del lavoro dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ACQUISITI i necessari pareri di regolarità e contabile, ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs n.267/2000;

DECRETA

La narrativa è qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di avvalersi della facoltà della disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali, che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza.
2. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Falvaterra per l'utilizzo del Ing. Simonelli Enrico, dipendente a tempo determinato del medesimo Ente, in assegnazione parziale presso la Comunità montana dei Monti Ausoni, per n. 6 ore settimanali, fino al 01.10.2024, salvo chiusura anticipata della XVI C.M.;
3. Di dare atto che la suddetta convenzione, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, si compone di n. 11 (undici) articoli e che, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS.

Successivamente

Visto l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

Considerata l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa

DECRETA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Oggetto: Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione del personale dipendente del Comune di Falvaterra presso la Comunità montana "Monti Ausoni" Approvazione schema di convenzione

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 26-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MARCELLO LANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 26-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. MARCELLO LANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMM. STRA. LIQ.
DOTT. FRANCESCO PICCIRILLI

IL SEGRETARIO
DR.SSA LUCIANA PALOMBO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL 22/1/2004
PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DELLA XVI COMUNITÀ
MONTANA MONTI AUSONI DELL'ING. ENRICO SIMONELLI, DIPENDENTE
DEL COMUNE DI FALVATERRA**

L'anno duemilaventitré addì _____ del mese di _____ presso la Sede municipale del Comune di Falvaterra, tra:

Tra

- la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", C.F. 90014090600 - rappresentato ex art. 5 comma 3 del D.Lgs 165/2001 - dal Commissario Liquidatore Dott. Francesco Piccirilli, nato a 22/07/1979, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso;

e

il Comune di Falvaterra C.F. 00283780609 – in persona del Vice Sindaco Dott. Augusto Carè, nato a Frosinone il 12.09.1964 per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 permette agli enti locali, al fine di realizzare il migliore espletamento dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
- Il comma 124 della L. n. 145 del 2018 prende in carico la finalità di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consentendo agli enti locali di utilizzare, col consenso dei lavoratori interessati, "personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza".
- per il tramite del Vice sindaco Augusto Carè del Comune di Falvaterra, con delibera di Giunta n. 72 del 21.09.2023, la disponibilità del dipendente, a tempo determinato e parziale, dell'Ing. Enrico Simonelli e l'autorizzazione dell'Ente all'utilizzo del predetto dipendente presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";
- la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" ha la necessità di assicurare il funzionamento dell'Ufficio Tecnico per la mancanza di personale dipendente professionalmente idoneo a ricoprire tali funzioni ed il Comune di Falvaterra, nel rispetto del dovere istituzionale di collaborazione tra Enti, assente all'utilizzo del proprio dipendente da parte della stessa;
- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con deliberazione n.

assunta dalla Giunta Comunale di XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" in data _____ e con deliberazione n. 72 assunta dal Giunta Comunale di Falvaterra, entrambe esecutive ai sensi di legge; il Comuni di Falvaterra e la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" intendono regolare, ai sensi dell'art. 14 del CCNL sopra richiamato e ss.mm..ii. i caratteri essenziali dell'utilizzo di dipendente dell'Ufficio Finanziario, quali i fini e la durata della convenzione, nonché i reciproci rapporti per la realizzazione del servizio stesso;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore della premessa

Le premesse vengono confermate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte della suddetta Comunità' Montana, del dipendente Ing. Enrico Simonelli, in servizio presso il Comune di Falvaterra, a tempo part. time e determinato, per lo svolgimento di mansioni afferenti al suo profilo professionale, in particolare per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo una economica gestione delle risorse umane.

La presente convenzione equivale ad autorizzazione alla prestazione lavorativa da rendere presso la richiedente Comunità Montana.

Art. 3- Durata

La presente convenzione avrà la durata dalla data di stipula al 31/12/2022 ovvero, se anteriore a tale data, dalla data del provvedimento di cessazione della Comunità Montana, salvo recesso anticipato o proroga, da comunicare con almeno 15 gg di preavviso.

Non sono consentiti il rinnovo o la proroga taciti.

Art. 4- Comune titolare del rapporto di lavoro

Ai fini della presente convenzione, il Comune di Falvaterra continuerà a detenere la titolarità del rapporto di lavoro con il dipendente utilizzato.

Art. 5- Ripartizione dell'orario di lavoro

Il dipendente presterà un tempo di lavoro pari a:

12 ore settimanali presso il Comune di Falvaterra;

06 ore settimanali presso la Comunità Montana.

La prestazione verrà resa presso la Comunità Montana secondo quanto concordato tra le parti e sarà suscettibile di modifiche, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, ferma restando la concorde volontà del dipendente.

La prestazione di lavoro presso la Comunità Montana dovrà essere resa dal

dipendente del Comune di Falvaterra senza pregiudizio per l'attività lavorativa dallo stesso resa presso il Comune di Falvaterra.

Art. 6 - Trattamento economico e rapporti finanziari

Il trattamento economico spettante al dipendente in convenzione è determinato ai sensi della vigente normativa in materia ed in base a quanto previsto nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per la categoria e la posizione economica di appartenenza.

Le spese inerenti il personale convenzionato saranno sostenute in via anticipata dalla Falvaterra. La XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" provvederà d'ufficio al rimborso, con cadenza trimestrale, nella misura di n. 06 ore settimanali (pari ad una quota di partecipazione del 16,667%, ovvero ad 1/6 della spesa complessiva) le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico, fondamentale e accessorio, corrisposto dall'Ente di appartenenza al dipendente interessato, proporzionalmente alle ore settimanali di utilizzo. L'eventuale retribuzione di risultato sarà anch'essa liquidata nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL vigente;

Si richiama inoltre il disposto dell'art 14, comma 6, del CCNL del 22.01.2004 secondo cui " Al personale distaccato compete, ove ne ricorrono le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

Art. 7 - Durata della convenzione

Ognuno dei due Enti potrà risolvere la presente convenzione con idoneo preavviso di almeno 10 giorni per una delle seguenti cause:

- per scadenza naturale della convenzione;
- per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con deliberazione di Giunta con un preavviso di almeno 10 giorni;
- per dimissioni da parte del Funzionario Incaricato;
- per chiusura della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";

Art. 8 - Ferie, congedi, aspettative

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Vice Sindaco del Comune di Falvaterra, capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e sono comunicate alla XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Art. 10- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 11- Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"

COMUNE DI FALVATERRA
